

Informazioni Odc Napoli

Da: fiscalitalocale <fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it>
Inviato: martedì 12 settembre 2017 15:22
A: Info@pec.odcecnapolinord.it; Segreteria@odcecnapoli.it
Oggetto: Comune di Pozzuoli: estensione ai tributi locali della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Allegati: Domanda_definizione_agevolata.pdf; Regolamento_definizione_agevolata.pdf; AVVISO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNE DI POZZUOLI.pdf

Salve,
per opportuna informazione e conoscenza, ed ai fini dell'eventuale divulgazione agli iscritti, si trasmette in allegato avviso di approvazione da parte di questo Comune del Regolamento per l'estensione ai tributi comunali della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; si allegano altresì il Regolamento ed il modello di domanda utilizzabile.
Distinti saluti.

Dott. Nicola Mattera
Direttore U.O.C. Fiscalità Locale
COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Tel. 081/5240401
Fax 081/3032602
e-mail: nicola.mattera@comune.pozzuoli.na.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT. 0014707/E/PM/AF

Del 12/09/2017 ODCEC





Comune di Pozzuoli
Città Metropolitana di Napoli
Direzione 2 – Coordinamento Entrate

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

(art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 dell'11/08/2017)

Dati anagrafici

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____ ,
residente in _____
via _____ n. _____ cap _____
Tel. _____ C.F. _____
e-mail _____ pec _____
in qualità di _____

(Oppure se società od altro ente)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____ ,
in qualità di _____
della Società (o Ente) _____ ,
con sede in _____
via _____ n. _____ cap _____
Tel. _____ C.F. _____
e-mail _____ pec _____
in qualità di _____

CHIEDE

di definire la seguente controversia tributaria pendente:

- controversia R.G.R./R.G.A./R.G. n. _____ pendente innanzi alla _____
- avente ad oggetto l'impugnazione del seguente atto:
 - tipologia di atto _____
 - numero dell'atto _____
 - riferito alla seguente entrata _____ per l'anno d'imposta _____

Importi risultanti dell'atto impositivo contestato		Importi dovuti a titolo di definizione agevolata	
Tributo	€ _____	+	Tributo € _____ +
Interessi	€ _____	+	Interessi € _____ +
Sanzione amministrativa	€ _____	+	Spese di notifica € _____ +
Spese di notifica	€ _____	=	Spese di lite riscosse € _____ =
Totale	€ _____		Totale dovuto € _____

Totale da versare		
Totale dovuto a titolo di definizione agevolata	€ _____	-
Importo già versato in pendenza di giudizio (escluso aggio, spese di notifica e di riscossione)	€ _____	-
Importo dovuto per la definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016	€ _____	-
Importo dovuto per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali ex delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____	€ _____	=
Totale da versare per la controversia	€ _____	

Allega alla presente domanda la ricevuta del versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'importo totale da versare a titolo di definizione agevolata pari ad € _____ eseguito in data ____/____/____.

Il restante importo da pagare, pari ad € _____ sarà pagato in n. ____ rate.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegata: ricevuta di pagamento.

Data ____/____/____

FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata, esente da bollo, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ovvero da chi vie è subentrato ovvero da chi ne ha la legittimazione.

ENTRO QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

IN CHE MODO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di definizione agevolata può essere presentata

- a mezzo pec all'indirizzo fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it (la domanda si intende presentata al momento dell'accettazione)
- con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla via Tito Livio n. 2/4 80078 Pozzuoli (la domanda si intende presentata al momento della consegna)
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo via Tito Livio n. 2/4 80078 Pozzuoli (la domanda si intende presentata al momento della spedizione)

QUAL'E' IL TASSO E LA PERIODICITA' PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI

DAL	AL	LEGGE	REGOLAMENTO	TOTALE	PERIODICITA'
01/01/1993	30/06/1998	7,00%	0%	7,00%	Semestre compiuto
30/06/1998	31/12/2006	2,50%	0%	2,50%	Semestre compiuto
01/01/2007	31/12/2007	2,50%	3,00%	5,50%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2008	31/12/2009	3,00%	2,50%	5,50%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2010	31/12/2010	1,00%	2,50%	3,50%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2011	31/12/2011	1,50%	2,50%	4,00%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2012	31/12/2013	2,50%	2,50%	5,00%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2014	31/12/2014	1,00%	2,50%	3,50%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2015	31/12/2015	0,50%	1,00%	1,50%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	1,00%	1,20%	Annuale (maturazione giorno per giorno)
01/01/2017		0,10%	1,00%	1,10%	Annuale (maturazione giorno per giorno)

ENTRO QUANDO BISOGNA PAGARE

- Importi fino ad € 2.000,00: pagamento in una unica soluzione entro il 30 settembre 2017
- Importi superiori ad € 2.000,00: pagamento in numero massimo di 3 rate scadenti rispettivamente:
 - ✓ il 30 settembre 2017: pari al 40% dell'importo dovuto;
 - ✓ il 30 novembre 2017: pari al 40% dell'importo dovuto;
 - ✓ il 30 giugno 2018: pari al 20% dell'importo dovuto.

In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale.

Ai fini della possibilità di rateizzare il pagamento bisogna fare riferimento agli importi di ciascun atto impugnato anche se con un unico ricorso sono stati impugnati distinti atti.

COME BISOGNA PAGARE

Per tutte le controversie è possibile effettuare un versamento cumulativo.

Il versamento deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- per le entrate iscritte a ruolo: mediante pagamento diretto allo sportello di Equitalia ora Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- per le entrate non ancora iscritte a ruolo relative ad atti impositivi emessi dal Comune di Pozzuoli: pagamento a mezzo modello F24;
- per gli avvisi di accertamento TARSU emessi dal RTI: mediante pagamento diretto allo sportello di Equitalia ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero a mezzo bonifico IBAN IT56M0306905000100000014769 (BIC: BCITITMM) intestato a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ora Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.



Comune di Pozzuoli
Città Metropolitana di Napoli

**Regolamento per la definizione
agevolata delle controversie tributarie
pendenti**

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. 74 dell'11.08.2017**

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento -----	pag. 3
Articolo 2 – Misura della agevolazione -----	pag. 3
Articolo 3 – Soggetti, termini e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata -----	pag. 4
Articolo 4 – Modalità e termini di pagamento -----	pag. 4
Articolo 5 – Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata -----	pag. 6
Articolo 6 – Sospensione ed estinzione delle controversie tributarie definibili pag.	6
Articolo 7 – sospensione dei termini di impugnazione -----	pag. 7
Articolo 8 – Diniego della definizione agevolata -----	pag. 7
Articolo 9 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità -----	pag. 7

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative a tributi comunali, in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Per controversie tributarie pendenti relative a tributi comunali si intendono quelle, in cui è parte il Comune, introdotte con ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017, anche se oggetto di reclamo o mediazione ex articolo 17bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per i quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata, di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

3. Non rientrano nella definizione agevolata le controversie tributarie che riguardano i rimborsi.

4. La definizione agevolata si applica, altresì, per le controversie tributarie in cui è parte il RTI Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, Geset e Ottogas in qualità concessionaria affidataria dell'attività di accertamento e di riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) fino all'annualità d'imposta 2013.

5. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

Articolo 2

Misura della agevolazione

1. Le controversie tributarie di cui al precedente articolo 1 possono essere definiti con il pagamento di quanto dovuto al netto degli importi a titolo di sanzione, interessi di mora ex articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di ulteriori interessi dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto oggetto della definizione.

2. Per le controversie relative esclusivamente alla sanzione non collegata al tributo o agli interessi di mora è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alla sanzione collegata al tributo non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in ogni caso il contribuente deve presentare la domanda di definizione agevolata, di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.

4. Gli importi di cui ai commi precedenti si intendono sempre riferiti a quelli riportati nell'atto impositivo oggetto di contestazione e non a quelli risultanti da eventuali pronunce giurisdizionali non definitive.

Articolo 3

Soggetti, termine e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata

1. La domanda di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, può essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ovvero da chi vie è subentrato ovvero da chi ne ha la legittimazione.

2. La domanda di definizione agevolata, esente dall'imposta di bollo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017 con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it
- b) con consegna al protocollo generale dell'Erte ubicato alla Via Tito Livio n. 2/4 80078 Pozzuoli (NA);
- c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Via Tito Livio n. 2/4 80078 Pozzuoli (NA).

3. Nella predetta domanda deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento.

4. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata anche nella ipotesi prevista dal comma 3 del precedente articolo 2 del presente regolamento.

5. Per ciascuna controversia autonoma è dovuta una distinta domanda. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato, anche se con un unico ricorso sono stati impugnati distinti atti.

Articolo 4

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per effetto della definizione agevolata è effettuato:

- a) per importi fino ad € 2.000,00: pagamento in una unica soluzione entro il 30 settembre 2017;

b) *per importi superiori ad € 2.000,00: pagamento in numero massimo di 3 rate scadenti rispettivamente:*

- *il 30 settembre 2017 pari al 40 per cento dell'importo dovuto;*
- *il 30 novembre 2017 pari al 40 per cento dell'importo dovuto;*
- *il 30 giugno 2018 pari al 20 per cento dell'importo dovuto.*

2. *In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale.*

3. *Ai fini della dilazione di cui al comma 1, si considerano gli importi di ciascuna controversia autonoma come definita al secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 3 del presente regolamento.*

4. *Per ciascuna controversia autonoma, come definita al secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 3 del presente regolamento, è dovuto un separato versamento.*

5. *Il versamento deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:*

- *per le entrate iscritte a ruolo: mediante pagamento diretto allo sportello di Equitalia ora Agenzia delle Entrate-Riscossione;*
- *per le entrate non ancora iscritte a ruolo relative ad atti impositivi emessi dal Comune di Pozzuoli: pagamento a mezzo modello F24;*
- *per gli avvisi di accertamento Tarsu emessi dal RTI: mediante pagamento diretto allo sportello di Equitalia ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero a mezzo bonifico IBAN IT56M0306905000100000014769 (BIC: BCITYTMM) intestato a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ora Agenzia delle Entrate-Riscossione.*

6. *Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.*

7. *Dagli importi dovuti si detraggono quelli già versati, anche a titolo di sanzione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.*

8. *Agli importi dovuti si aggiungono le eventuali spese di lite rimosse sulla base della pronuncia giurisdizionale non definitiva che ha deciso la controversia oggetto della definizione agevolata.*

9. *Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione. In ipotesi di errata autodeterminazione degli importi dovuti, l'Ufficio invita il contribuente a regolarizzare la propria domanda ed il conseguente versamento, assegnando un termine non inferiore a*

giorni trenta; in difetto si applica la disposizione contenuta nel successivo articolo 8 del presente regolamento.

10. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 5

Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In caso di mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti come risultanti dalla definizione agevolata.

2. Se non vi sono importi da versare la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda.

3. Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

4. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. In ogni caso non si ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Articolo 6

Sospensione ed estinzione delle controversie tributarie definibili

1. Le controversie tributarie definibili non sono automaticamente sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice competente, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

2. Se entro il 10 ottobre 2017 il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

3. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

4. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 7

Sospensione dei termini di impugnazione

1. *Per le controversie tributarie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento al 30 settembre 2017.*

2. *Non sono sospesi, invece, i termini per la costituzione in giudizio.*

Articolo 8

Diniego della definizione agevolata

1. *L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018.*

2. *Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua notifica presso l'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.*

3. *Nel caso in cui la domanda di definizione agevolata rigettata è stata proposta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione agevolata entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.*

4. *L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione prevista dal comma 3 del precedente articolo 6 del presente regolamento.*

Articolo 9

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. *Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.*

2. *I responsabili delle entrate oggetto del presente regolamento adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.*



Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di Napoli)

AVVISO - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

Si informa che il Consiglio Comunale in data 11 agosto 2017 ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali, in ogni stato e grado di giudizio, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Possono essere definite tutte le controversie tributarie pendenti relative a ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 al Comune di Pozzuoli ed al RTI Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione, Geset e Ottogas in qualità di concessionario affidatario dell'attività di accertamento e di riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) fino all'annualità d'imposta 2013.

La definizione agevolata comporta il pagamento di quanto richiesto con gli atti impositivi oggetto di contenzioso, al netto degli importi a titolo di sanzione, interessi di mora ex articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di ulteriori interessi dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto oggetto della definizione.

La domanda di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017 con le seguenti modalità:

– a mezzo pec all'indirizzo fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it (la domanda si intende presentata al momento dell'accettazione);

– con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla via Tito Livio n. 2/4 80078 Pozzuoli (la domanda si intende presentata al momento della consegna);

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo via Tito Livio n. 2/4 80078 Pozzuoli (la domanda si intende presentata al momento della spedizione).

Nella domanda, da redigersi utilizzando il modello appositamente predisposto per ciascun atto impositivo impugnato, deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento, tenendo presente che per importi fino ad € 2.000,00 è previsto il pagamento in una unica soluzione entro il 30 settembre 2017, mentre per importi superiori ad € 2.000,00 è possibile procedere al pagamento in massimo 3 rate scadenti rispettivamente:

- il 30 settembre 2017 pari al 40 per cento dell'importo dovuto;
- il 30 novembre 2017 pari al 40 per cento dell'importo dovuto;
- il 30 giugno 2018 pari al 20 per cento dell'importo dovuto.

In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale.

Il versamento, deve essere effettuato in autoliquidazione e per ogni singolo atto impositivo impugnato, secondo le seguenti modalità:

- per le entrate iscritte a ruolo: mediante pagamento diretto allo sportello di Equitalia ora Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- per le entrate non ancora iscritte a ruolo relative ad atti impositivi emessi dal Comune di Pozzuoli: pagamento a mezzo modello F24;
- per gli avvisi di accertamento Tarsu emessi dal RTI: mediante pagamento diretto allo sportello di Equitalia ora Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero a mezzo bonifico IBAN IT56M0306905000100000014769 (BIC: BCITITMM) intestato a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ora Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli Uffici del Servizio Fiscale Locale ubicati in Pozzuoli alla Via Campana n. 250/f, aperti il martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:15 e dalle ore 14:15 alle ore 17:00, tel. 081/5240401 – 081/5240421, e-mail fiscalitalocale@comune.pozzuoli.na.it.

Il Funzionario Responsabile
Servizio Fiscale Locale
Dott. Nicola Mattea

L'Assessore alle Finanze
Dott. Gian Luca Liguori

PEC Segreteria Odcec Napoli

Da: Per conto di: fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 12 settembre 2017 15:22
A: Info@pec.odcecnapolinord.it; Segreteria@odcecnapoli.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comune di Pozzuoli: estensione ai tributi locali del della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Allegati: [dati-cert.xml](#); [postacert.eml](#) (4,28 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/09/2017 alle ore 15:22:16 (+0200) il messaggio "Comune di Pozzuoli: estensione ai tributi locali del della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" è stato inviato da "fiscalitalocale@pec2.comune.pozzuoli.na.it" indirizzato a:
Segreteria@odcecnapoli.it Info@pec.odcecnapolinord.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: [opec285.20170912152216.21529.03.1.67@pec.aruba.it](#)